

DIFENSORE,  
SENZA ALTRE  
SPECIFICAZIONI

Gian Domenico Caiazza

Probabilmente l'immagine del difensore di ufficio nell'immaginario collettivo italiano è ancora quella del leggendario film "Un giorno in Pretura", dove troneggia uno strepitoso Alberto Sordi alias Nando Moriconi, imputato - di fronte al non meno strepitoso Pretore Peppino De Filippo - di "oltraggio al pudore", per essersi fatto il bagno nudo "nella marana". Il processo si svolge davanti ad un distratto ed annoiato difensore di ufficio, che legge il giornale mentre il processo si celebra, e che dopo aver chiesto senza successo denaro a Moriconi per impegnarsi, riprende stizzito a leggere il giornale, accadeva quel che deve accadere.

Agli albori dell'anno 2000 si tradusse in legge una pervicace battaglia delle Camere penali italiane, con una radicale riforma della difesa di ufficio (e del patrocinio dei non abbienti). La ratio era quella di sottrarre la difesa di ufficio al mero volontariato o, peggio ancora, alle scelte di comodo di Polizia Giudiziaria e Procure, restituendole piena dignità tecnica, al punto che da allora l'iscrizione alle liste - dalle quali la nomina viene assegnata mediante una incontrollabile procedura informatica - esige un corso di formazione biennale, e l'attestazione documentata di un certo numero di processi già patrocinati. Al contempo, la riforma stabiliva l'obbligo di retribuzione dell'attività professionale espletata in capo all'imputato assistito di ufficio, ovvero in capo allo Stato se l'assistito dimostrava un reddito non abbiente.

Che bilancio si può trarre da questa epocale riforma? Beh, intanto che il difensore di ufficio di Nando Moriconi è certamente solo un brutto ricordo, e non è poco. La formazione obbligata biennale, il legittimo incentivo di un onorario, l'assunzione di responsabilità dinanzi al giudice e al proprio ordine professionale, hanno certamente significato una crescita forte della tutela del diritto di difesa dei più deboli. Proprio il processo penale per l'orrendo delitto Regeni ne è la più clamorosa dimostrazione. In un processo a carico di imputati stranieri rimasti assenti, reso possibile - in deroga ai principi generali del codice - da una sconcertante decisione della Corte Costituzionale (di rendere possibile il processo *in absentia* sostanzialmente solo per questo processo), i difensori di ufficio hanno proposto, e la Corte di Assise ha sollevato, un nuovo incidente costituzionale, che chiarisca come si possa giustificare che i difensori di ufficio di imputati con i quali non si è instaurato il rapporto processuale, non siano messi in condizione di accedere al patrocinio dei non abbienti, e dunque debbano prestare la propria attività gratuitamente, ed anzi eventualmente anticipare di tasca propria le spese di indispensabili consulenze tecniche. Onore a quella Corte di Assise, e a quei colleghi che stanno dimostrando in concreto come un difensore è un difensore, senza bisogno di aggettivi.

Di questa vicenda e di questa ordinanza parliamo a lungo in questo numero, ma al tempo stesso vogliamo raccontare di come, invece, la difesa di ufficio funziona molto meno bene fuori dalle aule, quando si tratta di prestare assistenza ai detenuti nelle carceri. Lì prevale un senso di abbandono, ed è un fatto gravissimo perché l'esperienza ci dice che più quei detenuti sono deboli, gli ultimi del mondo, più sarebbe necessaria una presenza forte e costante del difensore di ufficio, che invece qui scompare. È un vulnus grave, una ferita da rimarginare, una emergenza sulla quale l'avvocatura deve tornare ad impegnarsi. Perché non accada che quel difensore di Nando Moriconi, che abbiamo cacciato via dalle aule, riappaia, nella sua ignavia, nell'inferno delle carceri. Buona lettura!



DIFESA D'UFFICIO,  
COSA NON FUNZIONA

L'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale nel processo Regeni  
disvela solo uno dei tanti bug del sistema

La deriva del diritto penale

LA DIFESA D'UFFICIO  
E IL PROCESSO DEL NEMICO

Oliviero Mazza

Il processo per il caso Regeni è un caso clinico di estremo interesse. Era semplicemente impensabile procedere a carico di imputati mai raggiunti dalla citazione a giudizio fino a quando la Corte costituzionale ha introdotto l'eccezione per i processi (in realtà uno solo) riguardanti delitti commessi mediante gli atti di tortura. La gravità del reato, si badi bene della sola ipotesi, giustifica una procedura penale d'eccezione in cui la mancata assistenza giudiziaria dello Stato di appartenenza dell'imputato consente di giudicare gli accusati senza avere la prova che siano stati messi a conoscenza della pendenza del processo.

La Consulta ha così piegato l'inviolabile diritto di (auto)difesa alla ragion di Stato giustizialista. Uno *ius singulare* che riscrive i fondamenti della procedura penale in funzione di quella tendenza, ormai consolidata, del processo penale del nemico.

Segue a pag. II

Considerazioni a margine

EFFETTIVITÀ E LIMITI  
DELLA DIFESA D'UFFICIO

Marco Pittiruti

Un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, pronunciata nell'ambito del giudizio finalizzato all'accertamento delle responsabilità per la morte di Giulio Regeni, offre lo spunto per riflettere sull'effettività della difesa d'ufficio. Segnatamente, la Corte d'assise di Roma dubita della costituzionalità dell'art. 225, comma 2, c.p.p., nella parte in cui, rinviando alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, impedisce al difensore d'ufficio di nominare un consulente tecnico con spesa anticipata dall'erario allorché l'imputato assente sia irraggiungibile. Sin troppo evidente, in effetti, la disparità delle armi tra accusa e difesa che ne consegue: il pubblico ministero, forte dei fondi statali, esercita con pienezza il diritto alla prova tecnica; il difensore d'ufficio, per converso, è costretto ad assumere un contegno esclusivamente passivo all'interno di un procedimento probatorio saldamente nelle mani dell'accusa.

Segue a pag. II

Diritti inviolabili  
NON SONO "CONVITATI  
DI PIETRA"

Fabio D'Offizi

«Difendo per nomina d'ufficio. Enunciata, così, la mia legittimazione in questo dibattito, debbo subito dichiarare che la specificazione "d'ufficio" è da me considerata una mera formalità processuale. Chi vi parla, dunque, è solo e soltanto il difensore, nella sua accezione e nella sua estrinsecazione più ampia, nella pienezza delle sue prerogative e nella tensione del più doveroso impegno professionale. Credo fermamente nel principio della difesa inviolabile sancito dalla Costituzione come garanzia dell'interesse della collettività al processo giusto che si realizza soltanto nella dialettica delle parti, cioè nel regolare contraddittorio "ad armi pari" fra accusa e difesa. Il diritto al processo giusto deve essere, dunque, riconosciuto a tutti - indistintamente - parendomi aberrante, oltre che moralmente irricevibile, un processo differenziato a seconda delle categorie degli imputati o dei reati che a costoro vengono contestati.

Segue a pag. III



## LA DERIVA DEL DIRITTO PENALE

# LA DIFESA D'UFFICIO E IL PROCESSO DEL NEMICO

I difensori d'ufficio del processo Regeni, nella notte più buia del diritto processuale penale, sono l'ultimo baluardo della legalità costituzionale

Oliviero Mazza\*

SEGUE DALLA PRIMA

All'imputato nemico non vanno riconosciuti diritti, non è accompagnato dalla presunzione d'innocenza e l'esigenza di punirlo in modo esemplare fa premio su ogni più elementare garanzia del giusto processo. Il processo assume in sé un valore simbolico che va ben oltre la sua concreta efficacia punitiva. È infatti la stessa Corte costituzionale a precisare che la celebrazione del simulacro di processo a carico dell'imputato inconsapevole fa sempre salvo il suo diritto a un nuovo giudizio in presenza per il riesame del merito della causa. La norma di chiusura, ovvia e scontata ai limiti della decenza, è peggio del principio perché dimostra l'artificiosità di un processo solo simbolico che la stessa Corte sa bene essere destinato all'autodistruzione.

Come se non bastasse lo strappo ai principi costituzionali, nel corso del processo sono emerse tutte le contraddizioni della decisione politica di celebrare ad ogni costo l'ingiusto processo a carico degli imputati di un crimine efferato. La procedura penale, infatti, è un sistema complesso, quando se ne modifica una parte, introducendo eccezioni per di più legate a un caso singolo, si determinano ricadute sull'intero edificio processuale. Abbiamo così scoperto che gli imputati finti assenti consapevoli, nel senso



della *fictio iuris*, sono stati assistiti da difensori che non hanno potuto presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio e che hanno affrontato a proprie spese, anticipandone i costi, un dibattimento di straordinaria durata e complessità; che i difensori stessi non hanno potuto nominare un loro consulente, nello specifico un interprete di lingua araba con cui assicurarsi il contraddittorio in occasione del rinnovata perizia sulle traduzioni; che sempre questi difensori d'ufficio non hanno il potere di impugnare la decisione con cui si chiuderà il giudizio

di primo grado, e ciò in ragione di quella odiosa norma della Cartabia, non a caso sopravvissuta anche alla riforma Nordio, che richiede il mandato specifico sottoscritto dall'imputato; che la mancanza del potere di impugnare consente, di fatto, al giudice di assumere qualunque decisione nel corso del processo, dalle letture alle nullità, senza che la difesa possa contestarne la legittimità o il merito attraverso l'unico strumento possibile, ossia l'impugnazione.

A tutto c'è un limite e le aporie del processo agli imputati mai notiziati della sua celebra-

zione sono letteralmente deflagrate nell'ordinanza con cui la Corte d'assise di Roma ha denunciato l'insostenibilità dell'annichilimento della difesa e ha rispedito la questione al mittente, ossia alla Corte costituzionale. Le parole dei giudici romani sono pietre sulla coscienza di chi ha consentito questo scempio giuridico: i difensori d'ufficio sono stati sottoposti a un onere professionale ed economico ingiustificato, sono stati costretti a una «difesa condizionata e sminuita rispetto alle possibilità di esercizio di cui dispongono le restanti parti processuali, pubblica e privata, dopo che l'intero dibattimento è stato già connotato da una difesa sostanzialmente passiva e concretamente priva di possibilità di iniziativa autonoma rispetto alle prove introdotte dal pubblico ministero e dalle parti civili».

Un'accusa che deve fare riflettere, non solo sull'aberrazione del processo penale del nemico, ma anche sul fatto che i difensori d'ufficio di quel processo non hanno difeso solo gli imputati inconsapevoli, ma la stessa funzione difensiva. I difensori d'ufficio del processo Regeni, nella notte più buia del diritto processuale penale, sono rimasti l'ultimo baluardo della legalità costituzionale e a loro va il nostro sentito ringraziamento. Grazie alla loro resistenza possiamo sperare di rimanere una democrazia fondata sui diritti, senza arrenderci allo stato d'eccezione in cui la stessa Corte costituzionale ha sospeso le garanzie fondamentali nel processo del nemico.

\*Professore ordinario di procedura penale

Marco Pittiruti\*

SEGUE DALLA PRIMA

Se ne ricava un emblematico esempio di vicenda giudiziaria a senso unico, ove l'istruzione dibattimentale si riduce a un simulacro di contraddittorio apertamente dissonante con i principi del giusto processo tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU.

Impossibile, però, darsi sorpresi dal fatto che una questione siffatta sia emersa proprio nell'ambito di quello specifico processo. Fin dagli albori, tale giudizio si è voluto celebrare "ad ogni costo", vale a dire pure a fronte della mancata prova dell'effettiva conoscenza della *vocatio in ius* in capo agli imputati. Si deve, infatti, a una discutibile sentenza della Corte costituzionale, pronunciata due anni or sono nell'ambito del medesimo procedimento, l'assunto secondo cui, allorché si miri ad accertare delitti commessi mediante atti di tortura, il giudice procede ugualmente se l'assenza dell'imputato è dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza. Preoccupa l'ideologia di fondo: in certe ipotesi, pur di rispondere a una (legittima) domanda di giustizia, è possibile bilanciare garanzie essenziali quali il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo, prope deutico all'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa. Affidando, al contempo, al solo difensore d'ufficio il peso – umano e professionale – della tutela dei diritti. Si tratta di un compito improbo e persino inattuabile in concreto. Per rendersene conto, è sufficiente allargare lo sguardo dal dibattimento al procedimento penale nella sua interezza. Come noto, l'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. impone al difensore d'ufficio (e non a quello nominato fiduciarmente) l'onere di depositare, a pena d'inammissibilità, specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza dall'imputato rimasto assente in primo grado. Con tutta evidenza, la previsione non è tanto giustificata dalla necessità di disporre di un'elezione di domicilio utile alla *vocatio in ius* in sede di controllo, quanto ispirata da fini efficientistici: in assenza di contatti con il

**Un sistema che rende più ostico l'esercizio dei diritti alla difesa d'ufficio**

proprio assistito, come di regola accade, il difensore d'ufficio non potrà coltivare utilmente alcun rimedio impugnatorio. L'ineffettività della difesa d'ufficio rappresenta, in questo caso, il danno collaterale derivante dalla volontà legislativa di

stabilizzare gli effetti della decisione di primo grado, a prescindere dalla qualità di quest'ultima. Da questa prospettiva, è fin troppo facile scorgere l'ipocrisia di un sistema che, dappri- ma, celebra processi irrispettosi dei più basilari diritti difensivi in nome di una simbolica esigenza di "giustizia" e che poi, in un secondo momento, si pone il problema della sostenibilità economica della difesa d'ufficio e delle sue

ricadute sul diritto di difesa. Soprattutto se quel medesimo sistema distingue, a livello legislativo, tra difesa di fiducia e difesa d'ufficio, rendendo più ostico a quest'ultima l'esercizio dei diritti, come se quest'ultima fosse una difesa "di serie B".

\*Associato di Diritto processuale penale



Il Macaron

**PROCESSO REGENI: quando la difesa d'ufficio merita fiducia**

L.Z.



## DIRITTI INVIOLABILI

# NON SONO “CONVITATI DI PIETRA”

## Un encomio va ai Colleghi Armellin, Pollastro, Sarno e Ticconi

**Fabio D'Offizi\***
*SEGUE DALLA PRIMA*

**D**ico questo perché già si profilano all'orizzonte le avvisaglie, cupe e gravide di barbarie, dei cosiddetti “processi alternativi”. E non è senza significato che, proprio da questo banco ed in questo processo, un difensore tout court, quale ho l'onore di essere e di sentirmi, affermi che l'autentica risposta civile alla violenza ed al terrorismo consiste nel garantire un processo giusto, e quindi il pieno contraddittorio, anche a chi si è posto, di fronte all'ordinamento, in termini di ribellione: questo è lo Stato di diritto, praticato e non recitato; questo è ciò che distingue la civiltà dalla barbarie. Non sono e mi rifiuto di essere, perciò, un “convitato di pietra”».

Le parole pronunciate nel 1983 dall'Avv. Vittorio Battista durante il processo per la strage di via Fani sono state la lente attraverso cui, da responsabile dell'Osservatorio U.C.P.I. Difesa d'Ufficio “Paola Rebecchi”, ho assistito alle udienze dibattimentali del c.d. Processo Regeni, iniziato in ragione alla sentenza costituzionale n. 192/2023 che ha aggiunto all'art. 420-bis, co. 3, c.p.p. una nuova ipotesi di “assenza non impeditiva”, bilanciando il diritto di difesa degli imputati con il diritto all'accertamento giudiziale della persona che del reato di tortura è stata vittima.

In uno Stato di diritto, però, le parti offese non hanno diritto alla celebrazione “di un processo” ma “del Processo”, dovendo il perseguimento delle condotte criminose, anche se efferate e ignominiose, passare attraverso il rispetto delle regole del giusto processo regolato dalla legge, ossia nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti. Proprio su tale principio si fonda la recente ordinanza di rimessione alla Consulta emessa dalla Corte d'assise, che, in accoglimento dell'eccezione di costituzionalità sollevata dai difensori d'ufficio, ha preso atto della mancanza di un loro qualsiasi contatto con

i rispettivi assistiti e rilevato che le uniche parti processuali a cui è stata consentita l'iniziativa probatoria sono state il PM e le parti civili. L'attività defensionale, invece, si è interamente esaurita nella valutazione critica, e puramente cartolare, dell'attività investigativa, senza possibilità di contraddire concretamente sulla bontà, correttezza e univocità del dato probatorio dedotto dall'accusa, del quale ha potuto solamente ricercare ed evidenziare le eventuali contraddizioni intrinseche. Tale deficit di contraddittorio reale e di difesa si è conclamato, diventando ineludibile, quando gli avvocati d'ufficio si sono trovati nell'impossibilità di confutare efficacemente, tramite propri esperti, le conclusioni del perito traduttore nominato dal

Tribunale, il quale, dopo un primo elaborato, ne ha stilato un secondo significativamente distinto dal precedente, aderendo ai rilievi critici dei consulenti dell'accusa. Pertanto, la Corte di assise ha ritenuto irragionevole che l'ordinamento, dopo aver creato un meccanismo eccezionale per consentire la celebrazione del c.d. processo Regeni, in deroga agli ordinari presupposti del processo in assenza, abbia poi ommesso di apprestare gli strumenti per garantirne la correttezza, soprattutto in un caso di tale gravità e complessità in cui gli interessi della giustizia esigono una difesa tecnicamente attrezzata, che non può essere privata della possibilità di nominare un consulente, a fronte di controparti che ne dispongono. È stata, quindi, riscontrata una

violazione del diritto della difesa a confutare adeguatamente ogni elemento di prova a carico, nonché alla parità delle parti, confermando come quest'ultima non sia un principio astratto, ma vada misurata sulla concreta possibilità per la difesa di contrapporre alle tesi dell'accusa argomentazioni di pari livello tecnico.

Per tali ragioni, da un lato, merita un plauso la decisione della Corte romana di rimettere alla Consulta la questione di legittimità



costituzionale dell'art. 225, co. 2, c.p.p. in relazione agli artt. 102 e 107, co. 3, lett. d), del T.U. Spese di Giustizia per la violazione del diritto di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. Dall'altro, un encomio va ai Colleghi Armellin, Pollastro, Sarno e Ticconi che, designati d'ufficio, si sono sempre rifiutati di essere “convitati di pietra”, nella convinzione che i diritti inviolabili di difesa e di uguaglianza debbano costantemente governare il processo penale, per non ridurlo mai ad un simulacro a garanzie ridotte.

**\*Avvocato penalista  
Responsabile Osservatorio difesa d'ufficio UCPI**

## IL VALORE DEGLI INVISIBILI

**Emilia Vera Giurato\***

**È** un incompreso il difensore d'ufficio. Nella percezione dei più, è il brutto anatroccolo della giustizia, talvolta malvisto, persino, dagli stessi avvocati (anche per demeriti della categoria). Gli assistiti, quando non lo rimpiazzano prontamente con un difensore di fiducia, si mostrano scarsamente inclini ad interagire con lui e tanto meno a soddisfare le richieste di onorario; “davvero l'avvocato d'ufficio si deve pagare?”, ci si sente spesso domandare. Nell'immaginario della gente comune, è una sorta di ombra sfuggente che si aggira, senza arte né parte, per le aule, districandosi, tra una causa e l'altra, nel tentativo di accaparrare incarichi (e incassi).

La narrazione è in parte vera, purtroppo, poiché non è infrequente imbattersi in qualche sconsiderato avvocato, in cerca di fortuna, iscritti alle liste della difesa d'ufficio per sbarcare il lunario, senza comprendere l'autentico significato di quell'iscrizione e di ogni singola nomina che gli perviene dalla roulette dell'Ordine degli Avvocati. Eppure, il difensore d'ufficio incarna l'espressione più nobile della funzione e la massima garanzia della difesa tecnica; lo sanno bene coloro i quali scelgono questa via con consapevolezza e dedizione, vestendo la toga ogni giorno con maggior coraggio, spirito di sacrificio ed abnegazione di quanto faccia il difensore “scelto” dalla parte ed a questa legato dal solido vincolo della fiducia. Questo, insieme alla fede che innatamente l'avvocato nutre nei confronti della giustizia, è l'anima della vocazione forense. Sfortunatamente, si attraversa un momento storico



in cui il sistema, sedicente democratico, liberale e garantista, promuove valori di portata costituzionale, da sempre insiti del suo DNA ma dimentica di assicurarne la piena ed effettiva attuazione. Il diritto alla difesa tecnica è previsto dall'art. 97 del codice di rito che, per verità assai asetticamente, dispone che “l'imputato che non ha nominato

un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio”: le garanzie sono salve! Ma il difensore d'ufficio non ha, sul campo, gli stessi strumenti degli altri perché è quasi sempre chiamato a svolgere il proprio mandato in condizioni di emergenza (il che, di per sé, richiede grande competenza ed una spiccata abilità di ge-

stione dei casi) e perché è quasi sempre solo. Il più delle volte non ha contatti con l'assistito o li perde assai rapidamente ma il processo va avanti, indifferente e il difensore d'ufficio non può rinunciare all'incarico; studia da solo, sceglie da solo, si batte da solo, sotto il peso immane delle responsabilità. Sovente ha a che fare con soggetti sprovvisti di strumenti culturali idonei a fargli comprendere pienamente la propria condizione processuale, con conseguenti difficoltà nella condivisione della strategia difensiva e delle scelte da adottare per attuarla. E il Legislatore che a parole valorizza l'importanza della difesa tecnica, tutelandola attraverso la nomina di un difensore a chi ne sia sprovvisto, in concreto intraprende scelte mirate ad un non meglio precisato efficientamento del sistema che sacrifica la difesa e, massimamente, quella d'ufficio. Una su tutte, l'introduzione, per il solo difensore d'ufficio, dell'obbligo di munirsi di procura speciale ad hoc, per impugnare le sentenze di condanna emesse nei confronti dell'imputato assente. Il difensore d'ufficio, portatore di responsabilità significativamente onerose, connaturate alla propria singolare funzione, è destinatario di un trattamento – e questo caso non è il solo – più sfavorevole rispetto al difensore nominato dalla parte.

Si garantisce la difesa o la si strozza? Per fortuna ci pensa l'avvocatura a resistere. Attraverso l'istituzione di corsi di formazione, prepara schiere di difensori d'ufficio, capaci di distinguersi per competenza e abilità, che abbiano spalle larghe per reggere il peso di difese difficili, complesse, talvolta rischiose, nel ricordo dell'avvocato che, più di chiunque altro, ha espresso, a costo della vita, sentimenti di amore per la toga e rispetto per la funzione: Fulvio Croce.

**\*Avvocato penalista**



## IL CASO

# L'ORDINANZA DELLA CORTE D'ASSISE DI ROMA

L'intero processo si è celebrato nell'assordante silenzio dei soggetti che ne sarebbero i protagonisti

Marianna Caiazza\*

Questo è per stessa ammissione della Corte d'Assise “un processo straordinario”. Il giudizio pende nei confronti di T.S., A.K.M.I., U.H. e M.I.A.S., accusati di aver sequestrato tra il 25 gennaio ed il 2 febbraio 2016 il ricercatore italiano Giulio Regeni, e il solo M.I.A.S. di avergli inflitto con crudeltà gravissime lesioni sino a cagionargli la morte. Dal 20 febbraio 2024 è stata avviata l'istruttoria dibattimentale in assenza degli imputati in conseguenza della “mancata assistenza dello Stato di appartenenza”. L'intero processo, sviluppatosi in quasi 30 udienze e pressoché prossimo alla conclusione, si è celebrato nell'assordante silenzio dei soggetti che ne sarebbero i protagonisti, con evidente pregiudizio – più volte lamentato dai difensori – in termini di facoltà di replica rispetto all'ampio compendio, orale e documentale, offerto dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, uniche parti cui è stata possibile, di fatto, l'iniziativa probatoria. Un contraddittorio, quindi, solo parziale, con un'attività defensionale – per usare le parole della Corte – “interamente esaurita nella valutazione critica e puramente cartolare dell'attività investigativa”, “senza alcuna possibilità di contraddire concretamente sulla bontà, correttezza e sull'univocità del dato probatorio, essendo mancata in termini assoluti la possibilità di un qualsiasi contatto con il rispettivo assistito”. In questo quadro già difficile si è da poco inserito un tema nuovo, che pone un ulteriore ostacolo al già menomato – se non



annichilito – diritto di difesa: quello dell'impossibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e, per suo tramite, alla nomina di un consulente tecnico. E non di un consulente tecnico qualsiasi: “Un interprete di lingua araba con cui assicurarsi il contraddittorio in occasione del rinnovo peritale delle traduzioni, disposto dalla Corte, dei verbali in lingua araba”. Di qui il fulcro della questione: in assenza dell'imputato non è stato consentito ai difensori d'ufficio di accedere al gratuito patrocinio, istituto che richiede, prima ancora della verifica del tetto massimo di reddito, la sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato.

E non è una situazione sovrapponibile a quella dell'indagato o imputato cui sia stato nominato un difensore d'ufficio e che, per negligenza, incuria o disinteresse, pur debi-

tamente informato, non si attivi per accedere al gratuito patrocinio. Diversa è, infatti, la condizione di chi “non sia stato affatto portato a conoscenza del relativo diritto per ragioni da lui indipendenti, rimesse ad una decisione conseguente alla mancata assistenza dello Stato di appartenenza, in qualche modo subito incolpevolmente dagli stessi imputati”. Perciò non colgono nel segno, per la Corte, le obiezioni dell'accusa secondo cui si andrebbe a scardinare l'intero istituto, introducendo nell'ordinamento una presunzione *iuris et de iure* di ammissione al patrocinio laddove vi sia una difesa d'ufficio, a prescindere dalla prova dell'incapacità reddituale. Così ristretto il campo della *quaestio*, il rinvio alla Corte Costituzionale è parso al giudice di merito indispensabile a fronte della carenza di

facoltà consentite dall'ordinamento e non le possa sfruttare integralmente”. La facoltà di avvalersi di un consulente di parte si iscrive, dunque, “a pieno titolo sotto più profili nell'area di operatività della garanzia di cui all'art. 24 Cost. e privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi su aspetti essenziali”. Ma non solo: oltre a ledere il diritto di difesa, per la Corte si introduce una percepibile ed inammissibile disparità tra le parti in un rito di tipo accusatorio come il nostro ove “il pubblico ministero può scegliere il proprio consulente tecnico senza che costui possa rifiutare l'incarico” e “avvalersi dei migliori esperti, senza limitazioni di onorari, mentre la parte privata può sentirsi opporre un rifiuto, motivato dalla prevedibile esiguità

strade percorribili: da un lato si dovrebbe imporre “un onere economico ingiustificato” al difensore, tenuto a provvedere a proprie spese – e presumibilmente senza futuro recupero delle stesse – alla parcella del consulente di parte; dall'altro si arriverebbe a “costringerlo ad una difesa condizionata e sminuita rispetto alle possibilità di esercizio di cui dispongono le restanti parti processuali, pubblica e privata”. Né appare percorribile la terza strada individuata dalla Corte Costituzionale già pronunciata sull'assenza degli imputati, ovverosia la restituzione nelle loro facoltà processuali se dovessero comparire: “Da un lato si tratta di situazione del tutto teorica e virtuale, priva di agganci al reale, anche a fronte del successivo atteggiamento delle Autorità egiziane; dall'altro lato non vi è ragione perché la difesa debba essere privata nel presente processo delle

del compenso, erogabile a proprie spese dal difensore, se non dalla gratuità, quand'anche taluno degli esperti ne accettasse la nomina”. Se così è, ogni qual volta il difensore “non sia posto in condizione di confutare efficacemente tramite propri esperti le conclusioni dei consulenti dell'accusa vi è violazione del diritto alla parità delle parti e alla possibilità di confutare adeguatamente ogni elemento di prova a carico: valori tutelati a livello sovranazionale quale profilo specifico del diritto di difesa e dell'equo processo convenzionale”. La questione, rilevante e non manifestamente infondata, è stata quindi rimessa alla Corte Costituzionale con sospensione del procedimento in corso.

\*Avvocato penalista

## Difesi per modo di dire: il paradosso di una giustizia sbrigativa

Elton Kalica\*

Un tema che ricorre in carcere dove entro come volontario è che la popolazione detenuta è oggi profondamente mutata. Ci sono sempre meno persone che hanno fatto della criminalità una scelta di vita, e, invece, sempre più spesso persone provenienti da contesti di povertà estrema, che hanno commesso reati per necessità. Tra loro, moltissimi giovani, spesso figli di migranti, definiti “stranieri di seconda generazione” come se un'etichetta potesse imprigionarli dentro un'identità che non appartiene più né ai genitori né a loro. Questa trasformazione della popolazione detenuta mostra come il sistema penale sia diventato, per riprendere le parole di Loïc Wacquant in *Punire i poveri* (DeriveApprodi, 2006), “un dispositivo di gestione della marginalità: gli esclusi del welfare, i disoccupati cronici, i migranti irregolari, i soggetti con dipendenze non trattate”. Lo vedo ogni volta che un ragazzo mi racconta di essere finito dentro per ruberie, o fatto trascinare da un amico che spacciava. Storie di disperazione che il sistema traduce in condanne “esemplari”. Accanto alla povertà, c'è un altro denominatore comune: la maggior parte di queste persone è stata difesa da un avvocato d'ufficio. L'articolo 24 della Costituzione italiana afferma che ai non abbienti sono assicurati mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Su questo principio si fonda l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nato per rendere effettivo il diritto alla dife-

sa anche per chi non dispone di risorse economiche. Ma le persone che incontro quotidianamente in carcere mi dicono che il gratuito patrocinio si è trasformato in una difesa solo formale. Avendo usufruito anch'io del patrocinio gratuito, ho chiesto un parere ad alcuni avvocati che continuano a difendere con dedizione anche chi non può permettersi un legale di fiducia. Il quadro che mi hanno descritto ha confermato le voci dei detenuti. Il gratuito patrocinio prevede compensi bassissimi e, soprattutto, un'incertezza cronica nel pagamento, che spesso arriva dopo un anno o più. A questo si aggiunge il sovraccarico di udienze, che rende difficile costruire un rapporto autentico con l'assistito. Infatti conosco bene quella sensazione di essere un fascicolo tra molti. Ti siedi davanti a un giudice e sai che chi dovrebbe parlare per te non ha avuto il tempo di studiare il fascicolo e improvvisa una difesa sbrigativa. Una mera formalità procedurale.

Il sociologo statunitense Matthew Clair, nella sua ricerca condotta nei tribunali di Boston (*Privilege and Punishment: How Race and Class Matter in Criminal Court*, Princeton UP, 2020), ha osservato come il semplice rapporto tra avvocato e imputato rifletta le disuguaglianze sociali: i più istruiti tendono a dialogare con il legale e negoziare strategie, mentre i poveri e le minoranze si mostrano diffidenti, rassegnati, e finiscono per subire passivamente il processo. Credo che, se si svolgesse anche in Italia un simi-



le studio empirico, i risultati non sarebbero molto diversi. Ricordo che, mentre ero detenuto, avevo collaborato con un ricercatore, Alvis Sbraccia, mentre svolgeva interviste a detenuti stranieri. Molti raccontavano di essere stati “difesi per modo di dire”, denunciando come la loro esperienza con la legge fosse stata segnata dalla mancata conoscenza della lingua e dall'assenza di un legale di fiducia (*Migranti tra mobilità sociale e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Franco Angeli, 2010). Allora pensavo che queste criticità riguardassero

soprattutto gli immigrati, intimamente diffidenti verso una giustizia visibilmente severa. Ma oggi vedo che le stesse dinamiche si ripetono per chiunque viva in condizioni di vulnerabilità: italiani compresi. Persone che parlano perfettamente la lingua, ma che assistono passivamente a condanne pateggiate in processi troppo celeri. Non è una questione di lingua o di razza, è una questione di classe, ed è, soprattutto, una questione politica. Perché quando il diritto diventa strumento di esclusione, e quando il principio di eguaglianza davanti alla legge è affidato a difensori privi dei mezzi per esercitarlo, significa che si è scelto (consapevolmente o meno) di trasformare un istituto nato per riequilibrare le disuguaglianze in un meccanismo che le riproduce. Le conseguenze di una giustizia sbrigativa sono visibili dentro e fuori le carceri. Dentro, perché si svuota di senso la funzione rieducativa della pena. Fuori, perché la retorica della recidiva alimenta paura, stigma e intolleranza verso il diverso, il povero e l'ex detenuto. E così la giustizia, che dovrebbe essere garanzia di diritti, diventa un nuovo confine sociale.

Perché nessuno venga più “difeso per modo di dire”, bisogna ripensare la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio come servizio pubblico essenziale: compensi adeguati, tempi certi di liquidazione, risorse per una vera difesa. Ma soprattutto, serve restituire dignità al rapporto tra difensore e difeso, perché i processi penali sono spesso storia di fragilità e la difesa è sempre un atto di fiducia, anche quando è patrocinata dallo Stato.

\*Ristretti Orizzonti